UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania;

VISTA la Legge 30.12.2010, n° 240, recante "norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 18, co.5, lett. f;

VISTA la legge 04.04.2012, n° 35 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012, n° 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ed in particolare l'art. 49, comma 1, lett. h), che modifica l'art. 18, comma 5, lett. f) della suddetta legge 240/2010;

VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di ricerca di cui al D.R. n° 5 del 04.01.2016, modificato con D.R. n. 2699 del 08.08.2016 e successivamente modificato con D.R. 3835 del 02.11.2021

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 480 del 24 luglio 2025, assunto al protocollo di Ateneo n. 143850 del 25 luglio 2025, con il quale il prof. Enrico Foti è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dal 19 settembre 2025;

VISTA la delibera del 18 maggio 2026 del Consiglio di Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente, trasmessa all'Area della Ricerca il 09 giugno 2026 con prot. n. 301760, con la quale sono stati approvati al prof. Cherubino Leonardi il programma di ricerca: "Miglioramento quantitativo e qualitativo del pomodoro cherry coltivato in serra mediante irrigazione con acque saline e applicazione di sostanze biostimolanti", da realizzare a valere sui fondi residui del progetto "DIMESA" (codice 5A725192105), e la richiesta di attivazione di una procedura di selezione per una borsa di ricerca, per titoli e colloquio, della durata di mesi 3 e dell'importo di € 3.000,00 lordi, dal titolo *"Miglioramento quantitativo e qualitativo del pomodoro cherry coltivato in serra mediante irrigazione con acque saline e applicazione di sostanze biostimolanti"*, da svolgere nell'ambito del sopracitato programma di ricerca;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria, assunta della struttura proponente, graverà sull'impegno di spesa n. 57412_02/26, giusta nota istruttoria n. 253 del 09.06.2026, trasmessa unitamente alla richiesta con prot. n. 301760 dell'11.06.2026.

D E C R E T A

Art. 1 È indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 240 del 2010 e del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di ricerca.

UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Art. 2 La borsa sarà attribuita secondo le modalità indicate nel bando allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 Il progetto di ricerca, la tematica di ricerca oggetto della borsa e la struttura presso cui sarà svolta l'attività di ricerca sono indicati nel bando allegato.

Art. 4 La somma complessiva per l'erogazione della borsa di ricerca, comprensiva della copertura assicurativa, graverà sull'impegno indicato in premessa.

Catania, lì. 16/06/2026

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CATANIA
Protocollo Generale

16/06/2026

Prot. ……310698…….. Tit.…III… Cl.…12…

Rep. Decreti ……2134……

IL RETTORE
(prof. Enrico Foti)

Rettore
ENRICO FOTI
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CATANIA
16.06.2026
13:21:07
GMT+02:00

MLI

UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

PUBBLICA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE (Di3A)

ART. 1

Presso l'Università degli studi di Catania è indetta una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo: *"Miglioramento quantitativo e qualitativo del pomodoro cherry coltivato in serra mediante irrigazione con acque saline e applicazione di sostanze biostimolanti"*

"Programma di ricerca: "Miglioramento quantitativo e qualitativo del pomodoro cherry coltivato in serra mediante irrigazione con acque saline e applicazione di sostanze biostimolanti" - Responsabile scientifico del progetto il prof. Cherubino Leonardi";

Attività di ricerca:

"- Raccolta della biomassa utile, estrazione e quantificazione degli elementi minerali;

- Caratterizzazione bromatologica della biomassa utile mediante HPLC e spettrofotometria UV-Vis;

- Analisi statistica dei dati e redazione di report scientifici e divulgativi";

Durata: 3 mesi;

Importo: € 3.000,00 lordi e comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione;

Sede di svolgimento: Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A)

Responsabile Scientifico: Prof. Cherubino Leonardi

ART. 2

Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in *Scienze e tecnologie agrarie (LM69) o Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio (LM75),* o titolo equivalente o equiparato o equipollente conseguito in Italia o all'estero.

I titoli di studio, richiesti quale requisito di ammissione, conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 165/2001). I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, o che non siano in possesso di Dichiarazione di Valore devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla commissione giudicatrice di valutarne l'equivalenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione, come precisato al successivo art. 3, commi 8 e 11.

Saranno valutate per pertinenza al profilo richiesto e in relazione al programma di ricerca le seguenti competenze ed esperienze:

- *Competenze relative alle attività che il borsista dovrà svolgere*
- *Esperienze di ricerca presso laboratori di valutazione della qualità dei prodotti orticoli*
- *Conoscenza della lingua inglese.*

ART. 3

1. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle **ore 12:00**, ora locale, del **ventesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione del presente bando all'Albo *on line* dell'Università di Catania, utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito dell'Ateneo all'indirizzo https://concorsi.unict.it seguendo le indicazioni ivi specificate, previa procedura di registrazione personale.
Qualora l'ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 12:00, ora locale, del giorno successivo non festivo.
Per l'accesso alla procedura informatica è richiesto ai candidati il possesso di un indirizzo di posta elettronica personale attivo.

2. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo di protocollo che dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data e l'ora di presentazione della domanda è attestata dalla piattaforma informatica e verrà certificata dalla registrazione automatica nel sistema di protocollo informatico dell'Ateneo. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'inoltro delle domande.

3. Non sono ammesse altre modalità di invio delle istanze di partecipazione e della relativa documentazione richiesta ai fini della valutazione.
Sono considerate irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.).

4. Prima dell'invio della domanda e della documentazione ad essa allegata, il candidato avrà cura di verificare con attenzione i dati inseriti.

5. Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della selezione.
Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata al seguente indirizzo e-mail: borsediricerca@unict.it.

6. L'Amministrazione non assume responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità:

a) le generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il domicilio eletto per l'invio delle comunicazioni (specificando sempre il CAP), il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo telematico;
b) la cittadinanza posseduta;

c) il possesso del titolo accademico richiesto per l'ammissione, con l'indicazione della data di conseguimento, della votazione riportata (*se prevista dal titolo*) e dell'Università presso la quale è stato conseguito, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una università straniera. (*Qualora il titolo straniero non sia stato già dichiarato equipollente, il candidato dovrà presentare la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, oppure, avanzare contestuale richiesta di valutazione di equivalenza, allegando la documentazione pertinente con le modalità di cui al successivo punto 11. In questa ipotesi il predetto titolo sarà valutato dalla commissione unicamente ai fini della procedura di selezione).*
d) l'/gli eventuale/i ulteriori titoli di studio e professionali posseduti (diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento *post lauream*, conseguiti in Italia o all'estero, svolgimento di attività di ricerca presso enti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, ecc.) prodotti secondo le modalità di cui al successivo comma 11;
e) di non incorrere nei divieti di cumulo e nelle incompatibilità previste dall'art. 4 del presente bando;
f) di non trovarsi in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria situazione in relazione alle dichiarazioni rese alle lettere precedenti nonché della residenza o dei recapiti.

8. I candidati in possesso del titolo di studio straniero che non è stato già dichiarato equipollente o per il quale non sia ancora rilasciata la Dichiarazione di Valore dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, devono avanzare contestuale istanza di valutazione di equivalenza del titolo.

9. I candidati portatori di handicap possono richiedere l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di misure compensative per l'espletamento del colloquio, da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

10. Alla domanda dovrà essere allegata, in formato digitale, la seguente documentazione:
a) il *curriculum* scientifico-professionale, datato e sottoscritto con firma autografa e redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
b) i titoli di studio, i titoli professionali e le pubblicazioni che il candidato ritiene sottoporre alla valutazione;
c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
d) copia del codice fiscale.

11. I titoli di studio e professionali e le pubblicazioni di cui alla lett. b) del precedente punto 10, potranno essere certificati secondo una delle modalità di seguito indicate:

1. in copia, in formato digitale, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che ne attesti la conformità all'originale, regolarmente sottoscritta con firma autografa;

2. mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR. 445/2000, regolarmente sottoscritta con firma autografa.

12. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui al precedente punto 11 dovranno essere conformi ai modelli che saranno resi disponibili ai candidati nel sistema informatico per la presentazione delle domande di ammissione.

I titoli di studio e i titoli professionali rilasciati dalle pubbliche amministrazioni italiane possono essere autocertificati, avendo cura di specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli e dell'espletamento dei necessari controlli di veridicità dei dati autocertificati (ad es. data, soggetto organizzatore/committente, durata, esami sostenuti, tipologia di contratto, ecc); oppure presentati in copia, in formato digitale, attestata da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà.

I titoli di studio conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato di ricerca o titolo equivalente, diploma di scuola di specializzazione, ecc.) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 165/2001). In mancanza del riconoscimento ministeriale del titolo, dovrà essere prodotta, in formato pdf, la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. In mancanza di tale documentazione, i titoli potranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà con le modalità di cui al punto 11 sopra indicato; l'attestazione deve essere accompagnata da una traduzione in italiano legalizzata.

I titoli professionali conseguiti all'estero, prodotti con le modalità di cui ai punti 1 e 2 sopra indicate, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano corredata da auto dichiarazione di conformità della traduzione rispetto al testo originale, qualora i candidati non fossero in possesso di traduzione legalizzata.

13. Il mancato rispetto delle formalità prescritte per certificare il possesso del titolo di studio comporta l'esclusione nel caso in cui il titolo è un "requisito di ammissione", per gli ulteriori titoli di studio e professionali l'impossibilità di poter essere oggetto di valutazione.
In applicazione alle norme sull'autocertificazione, l'Università procederà alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese dal candidato.
L'amministrazione universitaria ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e s*s.mm.ii.*.

14. Non sono ammesse domande cumulative per più selezioni. Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni a qualsiasi titolo già presentati all'Università degli Studi di Catania.

ART. 4
La borsa di ricerca non può essere cumulata con altre borse a qualsiasi titolo conferite, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista. Sono altresì incompatibili con contratti stipulati a qualsiasi titolo con l'Università di Catania.
Il titolare di una borsa di ricerca può svolgere attività retribuita solo se compatibile con gli impegni relativi allo svolgimento del programma di ricerca, a condizione che la retribuzione derivante da tale attività non superi l'importo complessivo annuo di € 25.000,00 e sempre che ciò non comporti

conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università. Spetta al Consiglio di Dipartimento a cui il borsista afferisce attestare la suddetta compatibilità su richiesta motivata del Responsabile scientifico. Le borse di ricerca sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre all'importo della borsa e ad eventuali sovvenzioni esterne previste dal bando, compensi che facciano carico a contributi o assegnazioni erogate con fondi di bilancio dell'Università.
Il borsista è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di ipotesi di cumulo e a comunicarne tempestivamente l'eventuale sopravvenienza.

ART. 5
Alla scadenza del termine fissato dal bando, il Direttore provvede a nominare la commissione giudicatrice, previa designazione del consiglio della struttura di didattica e di ricerca interessata; la commissione è composta, di norma, da tre docenti di cui uno, eventualmente, designato dal soggetto finanziatore. La selezione avviene attraverso la valutazione dei titoli e del curriculum presentati da ciascun candidato, con l'attribuzione del relativo punteggio, e da un successivo colloquio volto ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento della tematica di ricerca oggetto dell'attribuzione della borsa.
La Commissione giudicatrice definisce, preliminarmente, le modalità e i criteri di valutazione dei titoli e del curriculum formativo e professionale, disponendo di 100 punti, di cui 40 punti per la valutazione dei titoli e del curriculum e 60 punti per il colloquio.
Espletata la valutazione dei titoli e del curriculum, il cui esito è pubblicato sul sito web della struttura, la commissione procede allo svolgimento del colloquio dei candidati ammessi. Il colloquio potrà essere svolto in presenza o per via telematica a discrezione della Commissione. La prova colloquio svolta in presenza si svolge in locali accessibili al pubblico.
La data e le modalità di espletamento del colloquio sono rese pubbliche mediante affissione del relativo avviso sul sito web della struttura interessata, per un periodo di almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data stabilita. L'avviso ha valore di notifica agli interessati.
Nel caso in cui la Commissione decida di svolgere la prova colloquio in videoconferenza, la Commissione adotterà modalità tecnico-operative che consentano lo svolgimento dell'esame colloquio dei candidati in forma pubblica, permettendo quindi l'accesso a distanza alla visione e all'ascolto della seduta da parte di soggetti terzi che potranno acquisire informazioni circa la data, l'orario e l'indirizzo telematico relativo al colloquio "a distanza" attraverso l'avviso sul sito web della Struttura All'inizio del colloquio telematico, ai fini dell'identificazione, i candidati dovranno esibire alla Commissione il medesimo documento di riconoscimento inviato assieme alla domanda. Il mancato collegamento telematico nell'ora stabilita o il collegamento tardivo verrà considerato come rinuncia alla partecipazione alla selezione.
La graduatoria di merito è formata in ordine decrescente, secondo i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato. A parità di merito è preferito il candidato in possesso del dottorato di ricerca ovvero, per i settori/aree interessati, di specializzazione medica, qualora tali titoli di studio non siano stati indicati come requisito di ammissione; in caso di ulteriore parità e negli altri casi è preferito il candidato con età anagrafica minore.
Al termine della selezione, la commissione trasmette agli uffici competenti la documentazione e i verbali in cui sono riportate la graduatoria dei candidati idonei, nonché le motivazioni delle eventuali esclusioni dalla selezione.

La commissione è tenuta a completare i lavori, di norma, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina.
La graduatoria è emanata con decreto del rettore e pubblicata nel sito dell'Ateneo e sull'albo on line di Ateneo all'indirizzo http://ws1.unict.it/albo/, nonché nella sezione dedicata "*Bandi, gare e concorsi*". Tale forma di pubblicità ha valore a tutti gli effetti di notifica per cui non verrà data comunicazione ulteriore ai partecipanti alla selezione.

ART. 6
L'Amministrazione provvede a comunicare formalmente l'attribuzione della borsa al vincitore della selezione, il quale, a pena di decadenza, è tenuto all'accettazione della borsa entro 10 giorni lavorativi dalla relativa comunicazione.
In caso di rinuncia o mancata accettazione, è facoltà dell'amministrazione, su parere del responsabile scientifico, assegnare la borsa al candidato in posizione utile nella graduatoria di merito.
Il borsista deve svolgere regolarmente o ininterrottamente l'attività di ricerca oggetto della borsa, fatta salva una eventuale sospensione temporanea subordinatamente a comprovati motivi comunicati al responsabile scientifico e da questi accettati. In mancanza di tale comunicazione e qualora il borsista si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa con motivato provvedimento del rettore, su proposta del responsabile scientifico, previa audizione dell'interessato
Al borsista è fatto obbligo di comunicare l'eventuale venir meno dei requisiti e delle condizioni previste per il godimento della borsa di ricerca.

ART. 7
A favore del borsista, ai sensi dell'art. 18, comma 5, lett. f), della l. 240/2010, l'Università sosterrà gli oneri assicurativi sia per la responsabilità civile derivante da danni a persone e cose provocati dal borsista, sia per gli infortuni durante l'espletamento dell'attività di ricerca presso la struttura universitaria ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal responsabile scientifico a svolgere l'attività.
Alla suddetta copertura provvederà il competente ufficio dell'Amministrazione.

ART. 8
La data di inizio e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della borsa sono stabilite dal Responsabile scientifico, in accordo con il Direttore della struttura interessata. E' cura del Responsabile Scientifico provvedere alla conseguente comunicazione, di norma, entro 15 giorni dall'atto di conferimento della borsa, per gli adempimenti successivi delle aree e uffici competenti.
Il borsista ha diritto ad accedere nella struttura universitaria di riferimento con l'obbligo di osservarne le norme regolamentari e di sicurezza in vigore.
L'importo della borsa di ricerca verrà erogato in un'unica rata finale, previa comunicazione di fine attività del borsista da parte del Responsabile scientifico.
Il borsista a conclusione del periodo di fruizione della borsa o durante lo svolgimento dell'attività di ricerca può essere invitato a presentare relazioni sull'attività svolta.

I risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista, qualora non regolamentati dagli atti di conferimento del finanziamento su cui grava la borsa di ricerca sono di esclusiva proprietà dell'Università e sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia.
Il godimento della borsa di ricerca non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non dà luogo a trattamenti previdenziali.
Il borsista è tenuto al rispetto delle norme contenute nel Codice Etico dell'Università di Catania emanato con D.R. n. 2637 del 6/8/2015 e di rispettarne i principi e i contenuti.

ART. 9
1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR) l'Università tratterà i dati personali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione (art. 6, paragrafo 1, lett. e), art. 9, paragrafo 2, lett. g), art. 10 del GDPR).

2. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Catania, Piazza Università n. 2, 95131 Catania, email: protocollo@pec.unict.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: email rpd@unict.it; PEC rpd@pec.unict.it.

3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità. I dati potranno essere comunicati al MIUR, all'ANVUR e ad eventuali altri soggetti pubblici e privati in esecuzione di obblighi di legge nonché agli eventuali finanziatori esterni per le borse e/o assegni di ricerca finanziati dagli stessi in ottemperanza ai relativi obblighi contrattuali.
Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, il *curriculum vitae* del vincitore verrà pubblicato sul sito web di Ateneo all'indirizzo https://www.unict.it/it/bandi/ricerca/borse-di-ricerca.

4. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura stessa. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

ART. 10
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento per il conferimento di borse di ricerca di cui in premessa.

Ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è il/la dott./dott.ssa la Dott.ssa Maria Luisa Incremona, Ufficio Ricerca – Borse di Ricerca, Via Fragalà n. 10, Catania, tel. 095 4787410, e-mail marialuisa.incremona@unict.it, che si avvarrà del supporto del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Personale del DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE (Di3A) - Via S. Sofia, 100 - 95125 - Catania – dott./dott.ssa MARIA ANGELA MARELLA - Telefono: 0957147590 - Email: mariangela.marella@unict.it.